

Costituzione, la parità di trattamento e l'imparzialità dei mezzi di informazione, la presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

1. 39. Cicu, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di garantire l'equità di trattamento dei mezzi di informazione nei confronti dei diversi soggetti politici, la presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

1. 40. Collavini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di garantire l'imparzialità dei mezzi di comunicazione di massa nei confronti dei diversi soggetti politici, la presente legge disciplina le modalità di accesso all'informazione durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

1. 41. Colletti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge è finalizzata a disciplinare le modalità di accesso all'informazione durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni regionali, comunali e provinciali che interessino almeno la metà dell'elettorato attivo, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

1. 42. Colombini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge è finalizzata a disciplinare le modalità di accesso all'informazione durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni regionali, comunali e provinciali che interessino almeno un terzo dell'elettorato attivo, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

1. 43. Conte, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge è finalizzata a disciplinare le modalità di accesso all'informazione durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti

italiani al Parlamento europeo, per le elezioni regionali, comunali e provinciali che interessino almeno un quarto dell'elettorato attivo, nonché alle campagne per i referendum previsti dalla Costituzione.

1. 45. Aracu, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge è finalizzata a disciplinare le modalità di accesso all'informazione durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni regionali, comunali e provinciali che interessino almeno un quinto dell'elettorato attivo, nonché alle campagne per i referendum previsti dalla Costituzione.

1. 44. Cosentino, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nella programmazione della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, il tempo riservato alle notizie e ai riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, al Governo ed ai loro rappresentanti, nonché alle attività e ai programmi di tali soggetti deve equivalere al tempo riservato alle notizie e ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti di Governo si computa in quello della maggioranza.

1. 50. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, sostituire le parole da: promuove e disciplina fino a: durante con le seguenti: disciplina altresì, allo stesso fine,

1. 67. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina altresì con la seguente: regola.

1. 160. Mancuso, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a promuovere e disciplinare.

1. 189. Gramazio, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a regolamentare e disciplinare.

1. 198. Marino, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a disciplinare, regolamentandolo.

1. 199. Martinat, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a regolamentare, disciplinandolo.

1. 200. Martini, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a promuovere, disciplinandolo.

1. 201. Matteoli, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a promuovere e disciplinare.

1. 213. Pampo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a disciplinare.

1. 212. Pagliuzzi, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a regolamentare, disciplinandolo.

1. 214. Paolone, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a promuovere, disciplinandolo.

1. 215. Pezzoli, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a promuovere, dettandone la disciplina.

1. 216. Polizzi, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a regolamentare, dettandone la disciplina.

1. 217. Proietti, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a stabilire, dettandone la disciplina.

1. 218. Rallo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata ad avviare, dettandone la disciplina.

1. 219. Rasi, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a prevedere, dettandone la disciplina.

1. 220. Riccio, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: promuove, disciplinandolo.

1. 206. Mussolini, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: favorisce, disciplinandolo.

1. 208. Neri, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: stabilisce, disciplinandolo.

1. 204. Mitolo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: avvia, disciplinandolo.

1. 210. Carlo Pace, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: prevede, disciplinandolo.

1. 202. Mazzocchi, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: prevede, dettandone la disciplina.

1. 203. Messa, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: stabilisce, dettandone la disciplina.

1. 205. Morselli, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: promuove, dettandone la disciplina.

1. 207. Napoli, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: favorisce, dettandone la disciplina.

1. 209. Ozza, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: avvia, dettandone la disciplina.

1. 211. Giovanni Pace, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a promuovere.

1. 190. Landi di Chiavenna, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a disciplinare.

1. 191. La Russa, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a regolamentare.

1. 192. Lo Porto, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a stabilire.

1. 193. Lo Presti, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a istituire.

1. 194. Losurdo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta ad avviare.

1. 195. Malgieri, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a favorire.

1. 196. Mantovano, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a prevedere.

1. 197. Marengo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con la seguente: favorisce.

1. 161. Maiolo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con la seguente: agevola.

1. 162. Mammola, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: definisce.

1. 246. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: regola.

1. 247. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: stabilisce.

1. 248. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: istituisce.

1. 249. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: avvia.

1. 250. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: favorisce.

1. 251. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: prevede.

1. 252. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: detta.

1. 253. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: disciplina con la seguente: detta.

1. 254. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: disciplina con la seguente: prevede.

1. 255. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: disciplina con la seguente: stabilisce.

1. 256. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: disciplina con la seguente: avvia.

1. 257. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: disciplina con la seguente: istituisce.

1. 258. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: disciplina con la seguente: favorisce.

1. 259. Lembo, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: definisce.

1. 260. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: altresì con la seguente: anche.

1. 293. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, dopo la parola: altresì aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi costituzionali sulla libertà di espressione.

1. 163. Valducci, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire una reale parità tra partiti e movimenti politici di maggioranza e di opposizione tenedo conto, a tal fine, anche dello spazio occupato dalle comunicazioni istituzionali effettuate ai sensi del successivo articolo 8.

1. 164. Misuraca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire la parità di trattamento fra tutti i soggetti politici e di impedire, in particolare, penalizzazioni dirette o indirette a danno di partiti e movimenti politici di minoranza.

1. 165. Palmizio, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti politici e di impedire, in particolare, la prevalenza degli spazi attribuiti complessivamente alle comunicazioni istituzionali e ai partiti e ai movimenti politici di maggioranza.

1. 166. Palumbo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire parità di trattamento per tutti i soggetti politici ed in caso di referendum

una adeguata informazione sui quesiti referendari e sulle relative implicazioni pratiche.

1. 167. Pecorella, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti politici ed un adeguato spazio ai movimenti referendari nel caso di referendum.

1. 168. Paroli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire un trattamento complessivamente equilibrato ai partiti, ai movimenti politici e, in caso di referendum, ai movimenti referendari.

1. 169. Michelini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire una reale parità di trattamento per partiti, movimenti politici e movimenti referendari.

1. 170. Nan, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di assicurare a tutti i soggetti politici condizioni di partenza paritarie.

1. 171. Niccolini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: allo scopo di evitare distorsioni nella competizione politica.

1. 172. Pisanu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di evitare

una disparità di trattamento tra partiti e movimenti politici di maggioranza e di opposizione.

1. 173. Pagliuca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire il corretto ed equilibrato andamento della vita politica.

1. 174. Vitali, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: per una corretta informazione.

1. 53. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: per una corretta comunicazione.

1. 52. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: con la medesima finalità.

1. 175. Marotta, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: agli stessi fini.

1. 176. Pilo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: l'accesso ai con le seguenti: l'utilizzazione dei.

1. 178. Marras, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: l'accesso ai con le seguenti: l'utilizzo dei.

1. 294. Menia, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: l'accesso con le seguenti: la facoltà di accedere.

1. 177. Piva, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: mezzi di informazione con le seguenti: mezzi di comunicazione di massa.

1. 179. Martino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: durante le con le seguenti: nel corso delle.

1. 180. Martusciello, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: durante le con le seguenti: nell'ambito delle.

1. 181. Marzano, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: elettorali fino alla fine del comma con le seguenti: per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

1. 55. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, sopprimere le parole: delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 182. Garra.

Al comma 2, sostituire le parole:, delle province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e delle province autonome di Trento e di Bolzano ove compatibile.

1. 19. Costa, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo le parole: di Bolzano, aggiungere le seguenti: dei presidenti delle regioni,

1. 183. Masiero, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sopprimere le parole: , nonché per ogni referendum.

1. 56. Calderisi, Taradash.

Al comma 2, sostituire le parole: ogni referendum con le seguenti: referendum indetti ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione.

1. 184. Massidda, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: ogni referendum con le seguenti: referendum indetti ai sensi degli articoli 75 e 132 della Costituzione.

1. 187. Melograni, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: ogni referendum con le seguenti: referendum indetti ai sensi degli articoli 132 e 138 della Costituzione.

1. 188. Micciché, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: ogni referendum con le seguenti: referendum indetti ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.

1. 185. Maticena, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: ogni referendum con le seguenti: referendum indetti ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

1. 186. Matranga, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire la parola: referendum con le seguenti: consultazione referendaria.

1. 293. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. La presente legge non si applica nei confronti delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.

4. Nei confronti di tali imprese continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

5. Tuttavia le trasmissioni di propaganda elettorale consentite ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515, possono consistere esclusivamente in trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, nonché in trasmissioni di confronto tra più candidati.

6. Ogni singola trasmissione radiofonica non può avere durata inferiore a due minuti. Ogni singola trasmissione televisiva non può avere durata inferiore a cinque minuti.

7. Ogni spazio di propaganda elettorale deve essere chiaramente indicato come tale.

8. Qualora gli spazi di propaganda elettorale siano offerti a pagamento deve essere praticato uno sconto del 65 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per analoghi spazi nelle stesse fasce orarie.

1. 58. Calderisi, Taradash.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La presente legge disciplina altresì la completezza e l'obiettività dell'informazione in un corretto contraddittorio tra maggioranza e opposizione.

1. 51. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La presente legge non si applica alle trasmissioni su reti telematiche.

1. 4. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Finalità e ambito di applicazione.

1. 46. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 6483 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

(Comunicazione politica radiotelevisiva).

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. La comunicazione politica radiotelevisiva assume le seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste. In ciascuna delle forme anzidette si deve assicurare parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per la concessionaria pubblica, e facoltativa per le emittenti private. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata « Commissione » e l'Autorità per le garan-

zie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le ulteriori regole per la comunicazione politica radiotelevisiva.

6. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese rimane comunque vietata la sola cessione di spazi autogestiti a titolo sia oneroso sia gratuito.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DI- SEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Comunicazione politica radiotelevisiva).

Sopprimerlo.

* **2. 425.** Follini.

Sopprimerlo.

* **2. 1.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sopprimerlo.

* **2. 2.** Garra.

Sopprimerlo.

* **2. 3.** Calderisi, Taradash.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Informazione politica).

1. Al fine di consentire l'effettiva uguaglianza e la parità di trattamento nell'in-

formazione politica, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo il tempo riservato alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, deve, in ogni mese, equivalere al tempo riservato alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza.

2. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1 anche i comunicati del Governo, le notizie ed i riferimenti relativi alla sua attività ed a quella dei suoi componenti. In tale computo sono compresi le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, nonché la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono accertate, per il tempestivo ripristino delle condizioni di equivalenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata « Commissione ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Romani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Propaganda elettorale).

1. Per propaganda elettorale si intende l'esposizione, sulla stampa e nelle trasmissioni radiotelevisive, delle caratteristiche soggettive e oggettive, delle linee e dei programmi generali e specifici delle formazioni politiche, dei partiti e dei movimenti politici, dei singoli candidati.

2. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni la propaganda elettorale è effettuata, in forma gratuita e con parità

di accesso e di condizioni, sulla stampa, nelle reti radiotelevisive pubbliche e nelle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale e locale. Costituiscono forme di propaganda le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze, i discorsi, le presentazioni dei candidati e dei programmi delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici, i contraddittori, i « fili diretti » e relativi annunci.

3. Per quanto riguarda le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i tempi di propaganda di cui al comma 2 sono così suddivisi:

a) per il 75 per cento del tempo disponibile, tra le formazioni politiche che hanno presentato, con uno o più contrassegni comuni, candidature in almeno quattro quinti dei collegi uninominali relativamente ad almeno la metà delle circoscrizioni elettorali, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica; tali tempi sono suddivisi tra le diverse formazioni politiche secondo un criterio proporzionale in relazione al numero delle candidature presentate; la ripartizione dei tempi all'interno delle formazioni politiche è stabilita mediante accordi interni;

b) per il 25 per cento la ripartizione viene effettuata tra tutti i partiti e movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno la metà delle circoscrizioni elettorali; tali tempi sono distribuiti secondo un criterio proporzionale al numero delle circoscrizioni in cui sono state presentate le liste stesse.

4. Per le campagne elettorali diverse da quelle di cui al comma 3, i tempi di propaganda di cui al comma 2 sono così suddivisi:

a) per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo si applica il criterio di cui al comma 3, lettera b);

b) per quanto riguarda le elezioni regionali e il primo turno delle elezioni comunali e provinciali, il 75 per cento del tempo disponibile è distribuito tra le for-

mazioni politiche che hanno presentato candidati alla carica di presidente della regione, di sindaco, di presidente della provincia; il 25 per cento del tempo disponibile è distribuito tra tutti i partiti e i movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno;

c) per quanto riguarda il secondo turno delle elezioni comunali e provinciali e i *referendum*, il tempo disponibile è ripartito a metà tra i sostenitori delle due candidature contrapposte e tra i sostenitori delle opposte indicazioni di voto; fra i sostenitori della proposta referendaria, adeguati spazi sono riconosciuti ai comitati promotori.

5. La presentazione dei programmi e dei *leaders* delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici è consentita gratuitamente sulle reti radiotelevisive pubbliche e, anche a pagamento, sulle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, in forma breve, nonché sulla stampa; tali spazi sono offerti riconoscendo a tutti i richiedenti parità di trattamento e le migliori condizioni praticate ad alcuno di essi. Si applica la disciplina di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7.

6. Nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della applicazione delle condizioni di miglior favore a tutti i richiedenti e nell'ambito dei tetti di spesa di cui agli articoli 7 e 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il periodo di cui al comma 2 del presente articolo, è consentita la propaganda elettorale, anche a pagamento, nelle emittenti locali e sulla stampa dei candidati e delle formazioni, partiti e movimenti politici.

7. Nelle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, gli spazi di propaganda a pagamento e di pubblicità non possono mai essere superiori alla metà degli spazi di propaganda gratuita.

8. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, la stampa quotidiana e periodica rendono pubblica, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste, la loro disponibilità a concedere spazi di propaganda gratuita e a pagamento. Le

modalità della comunicazione e i criteri dell'offerta sono determinati ai sensi dell'articolo 4.

9. Agli spazi di propaganda elettorale sono dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della testata edita e della programmazione, precisando altresì se si tratta di propaganda gratuita o a pagamento.

2. 4. Calderisi, Taradash.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Informazione politica).

1. Al fine di consentire un'effettiva uguaglianza e parità di trattamento nell'informazione politica, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le notizie ed i riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, devono, in ogni mese, equivalere alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza.

2. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1, anche i comunicati del Governo, le notizie ed i riferimenti relativi alla sua attività ed a quella dei suoi componenti. In tale computo sono compresi le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, nonché la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono accertate, per il tempestivo ripristino delle condizioni di equivalenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. 5. Nan, Melograni, Romani, Vito, Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Informazione politica).

1. Al fine di consentire un'effettiva uguaglianza e parità di trattamento nell'informazione politica, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le notizie ed i riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, devono, in ogni mese, equivalere alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza.

2. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1, anche i comunicati del Governo, le notizie ed i riferimenti relativi alla sua attività ed a quella dei suoi componenti. In tale computo sono compresi le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, nonché la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono accertate, per il ripristino delle condizioni di equivalenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. 6. Melograni, Romani, Vito, Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Informazione politica).

1. Al fine di consentire un'effettiva uguaglianza e parità di trattamento nell'informazione politica, nella programma-

zione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le notizie ed i riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, devono, in ogni mese, equivalere alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza.

2. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1 anche i comunicati del Governo, le notizie ed i riferimenti relativi alla sua attività ed a quella dei suoi componenti. In tale computo sono compresi le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, nonché la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento.

2. 7. Michellini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Informazione politica).

1. Al fine di consentire un'effettiva uguaglianza e parità di trattamento nell'informazione politica, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle emittenti televisive nazionali, il tempo riservato alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, deve equivalere alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione.

2. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1, anche le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, ed è

esclusa la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento.

2. 8. Micciché, Romani, Vito, Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Informazione politica).

1. Al fine di consentire un'effettiva uguaglianza e parità di trattamento nell'informazione politica, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le notizie ed i riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, devono, in ogni mese, equivalere alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza.

2. 9. Misuraca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Gli organi di stampa, le emittenti private radiofoniche e televisive, nazionali e locali, operano - al di fuori dei periodi preelettorali - con piena libertà nella scelta delle forme di comunicazione politica, salva l'osservanza delle specifiche limitazioni previste dalla presente legge.

2. 10. Garra.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. La concessionaria pubblica radiotelevisiva, anche al di fuori dei periodi elettorali, è tenuta ad osservare i principi di correttezza e di imparzialità dell'informazione nel rispetto della parità di trattamento per tutti i soggetti politici, i partiti ed i movimenti.

2. 11. Garra.

Sopprimere il comma 1.

* **2. 12.** Niccolini, Romani, Vito, Frattini.

Sopprimere il comma 1.

* **2. 13.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le emittenti radiotelevisive assicurano parità di accesso e trattamento nell'informazione e nella comunicazione politica.

2. 14. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1 premettere le parole: Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1, i quotidiani, i periodici e.

2. 15. Pagliuca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1 premettere le parole: Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1.

2. 16. Aleffi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1 premettere le parole: I quotidiani, i periodici e.

2. 17. Amato, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo le parole radiotelevisive aggiungere le seguenti: compresa la concessionaria del servizio pubblico,

2. 18. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare a tutti i soggetti politici con la seguente: assicurano.

2. 19. Baiamonte, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare con la seguente: garantiscono.

2. 20. Alboni, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare con le seguenti: devono garantire.

2. 21. Aloï, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare con le seguenti: devono rendere possibile.

2. 22. Amoruso, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare con la seguente: assicurano.

2. 23. Alemanno, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare con le seguenti: sono tenute ad assicurare.

2. 24. Mantovano, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare con le seguenti: sono tenute a garantire.

2. 25. Marengo, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare con le seguenti: sono tenute a rendere possibile.

2. 26. Marino, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare con le seguenti: hanno il dovere di assicurare.

2. 27. Martinat, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare *con le seguenti*: hanno il dovere di garantire.

2. 28. Martini, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare *con le seguenti*: hanno il dovere di rendere possibile.

2. 29. Matteoli, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare *con le seguenti*: hanno l'obbligo di rendere possibile.

2. 32. Mitolo, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare *con le seguenti*: hanno l'obbligo di assicurare.

2. 30. Mazzocchi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare *con le seguenti*: hanno l'obbligo di garantire.

2. 31. Messa, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere le parole: a tutti i soggetti politici.

2. 33. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, sostituire le parole a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità *con le seguenti*: ai partiti ed ai movimenti politici in condizioni di sostanziale parità.

2. 34. Aracu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità *con le seguenti*: ai partiti ed ai movimenti politici in condizioni di effettiva parità.

2. 35. Armosino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole a tutti i soggetti politici *con le seguenti*: alla maggioranza e alla opposizione.

2. 36. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, sostituire le parole con imparzialità ed equità *con le seguenti*: nel rispetto degli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione.

2. 37. Aprea, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sopprimere le parole ed equità.

2. 38. Becchetti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: l'accesso all'informazione e *con le seguenti*: la presenza e la diffusione di notizie nei programmi di informazione e l'accesso.

2. 39. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Al comma 1, sopprimere le parole e alla comunicazione.

2. 40. Bergamo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nelle forme della propaganda politica della pubblicità.

2. 41. Garra.

Sopprimere il comma 2.

2. 42. Garra, Romani, Vito Frattini.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente legge è definita come la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche.

2. 44. Simeone, Armaroli.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente legge viene definita come la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche.

2. 45. Sospiri, Armaroli.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente legge, deve essere definita come la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche.

2. 46. Tatarella, Armaroli.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente legge, deve essere intesa come la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche.

2. 47. Tosolini, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: S'intende con le seguenti: deve intendersi.

2. 123. Rizzo, Armaroli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola comunicazione con la seguente: informazione.

2. 48. Berruti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: radiotelevisiva.

* **2. 49.** Bonaiuti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola radiotelevisiva.

* **2. 50.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola radiotelevisiva con le seguenti: nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.

2. 51. Bruno Donato, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola legge aggiungere le seguenti: la pubblicazione e.

2. 52. Procaccini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire la parola: diffusione *con la seguente:* trasmissione.

2. 53. Trantino, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: diffusione *con la seguente:* divulgazione.

2. 54. Tremaglia, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: diffusione *con le seguenti:* messa in onda.

2. 55. Tringali, Armaroli.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: radiotelevisivi *aggiungere le seguenti:* di articoli, di interviste e.

2. 56. Cesaro, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole contenenti opinioni e valutazioni politiche con le seguenti: riguardanti l'attualità politica, ad eccezione dei telegiornali e degli altri notiziari radiotelevisivi.

2. 57. Bertucci, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire la parola: contenenti con la seguente: riguardanti.

2. 58. Armani, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: contenenti con le seguenti: relativi a.

2. 59. Ascierito, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: contenenti con le seguenti: attinenti a.

2. 60. Benedetti Valentini, Armaroli.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché gli spot di pubblicità elettorale.

2. 61. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2. 62. Biondi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola comunicazione con la seguente: informazione.

2. 63. Cicu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: devono applicarsi.

2. 64. Berselli, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: devono essere applicate.

2. 65. Bocchino, Armaroli.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

* **2. 66.** Garra, Collavini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

* **2. 67.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

* **2. 68.** Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

* **2. 70.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

* **2. 71.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Tali disposizioni non si applicano ai telegiornali ed agli altri notiziari radiotelevisivi.

2. 72. Colletti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: Esse non si applicano aggiungere la seguente: invece.

2. 73. Bono, Armaroli.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: alla diffusione di notizie.

2. 86. Calderisi, Taradash.

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: diffusione aggiungere le seguenti: sui quotidiani, sui periodici e.

2. 74. Cascio, Romani, Vito, Frattini.